

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6511 del 06/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIPRES S.p.A. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria metallica leggera in serie sito in Comune di Portico e San Benedetto, Via Tosco Romagnola n. 45
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6723 del 05/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIPRES S.p.A. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria metallica leggera in serie sito in Comune di Portico e San Benedetto, Via Tosco Romagnola n. 45.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata al Comune di Portico e San Benedetto in data 13/09/2016 ed acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione montana in data 10/05/2017, assunta al Prot. Unione 20851 e da Arpae al PGFC/2017/7229 dell' 11/05/2017, da BIPRES S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante Ragazzini Riccardo, con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria metallica leggera in serie sito in Comune di Portico e San Benedetto, Via Tosco Romagnola n. 45, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 21409 del 23/05/2017, acquisita al PGFC/2017/7896, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 03/08/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 31299 e da Arpae al PGFC/2017/12017 del 07/08/2017;

Tenuto conto che in data 20/11/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 45932 e da Arpae al PGFC/2017/17119 del 22/11/2017;

Dato atto che, in merito alla documentazione integrativa prodotta in relazione all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 36359 del 18/09/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13769 del 19/09/2017, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di A.U.A. riguardante l'oggetto pervenuta dalla ditta BIPRES S.p.a. in data 18-05-2017 a prot. n. 20851 pari data, viste le integrazioni presentate in data 07/08/2017 a prot. n. 31299 che fanno riferimento alla dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà relativa al rispetto dei limiti a firma del tecnico competente in acustica dott. Tommaso Chiocchini, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06- Rapporto istruttorio acquisito in data 04/12/2017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituirà il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di messa in esercizio dell'emissione E2 “Cabina di verniciatura e pulizia pezzi” dell'**ALLEGATO A** dell'AUA:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 282 del 06/08/2010 Prot. Prov.le 79608/10 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BIPRES S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BIPRES S.p.A.** (C.F./P.IVA 01608140404) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21, **per lo stabilimento di produzione di carpenteria metallica leggera in serie sito in Comune di Portico e San Benedetto, Via Tosco Romagnola n. 45.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa a decorrere dalla data di messa in esercizio dell'emissione E2 "Cabina di verniciatura e pulizia pezzi" dell'**ALLEGATO A** al presente provvedimento.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi

degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Portico e San Benedetto per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 282 del 06/08/2010 prot. n. 79608/10 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia di Forlì-Cesena, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Con l'istanza di AUA la Ditta richiede le seguenti modifiche rispetto a quanto autorizzato con gli atti sopraccitati:

- inserimento delle nuove emissioni E2 “Cabina verniciatura e pulizia pezzi” (che sostituisce le precedenti emissioni E2a ed E2b), E6 “Smerigliatura”, E7, E8, E9, E10 E11 “Caldaie” ed E12 “Ricambio aria locale compressore”;
- convogliamento alla emissione E4 “Saldatura inox” anche degli effluenti derivanti dall'attività di smerigliatura;
- riduzione del valore di portata massima della emissione E5 “Saldatura inox” da 2.000 Nmc/h a 1.200 Nmc/h;
- eliminazione delle emissioni E1 “Impianto di fosfosgrassaggio” ed E3 “Caldaia a gas metano”.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo o aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con nota PGFC/2017/13364 del 08/09/2017, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria delle modifiche, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Forlì una valutazione delle modifiche, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PGFC/2017/16140 del 06/11/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime:

- parere favorevole in merito alla richiesta di modifica relativa alle emissioni E2 “Cabina verniciatura e pulizia pezzi”, E4 “Saldatura inox e smerigliatura”, E5 “Saldatura inox”;
- parere non favorevole in merito alla nuova emissione E6 “Smerigliatura”;

come di seguito riportato.

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La Ditta svolge l'attività di produzione e verniciatura di cestelli per l'industria della ceramica. Sono presenti le schede di sicurezza delle materie prime. Relativamente all'impiego di sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata risulta che la Ditta utilizza un prodotto verniciante denominato Eurolux RAL 2012 ACAMB R813 a cui è attribuita la Frase di Rischio H350 (Può provocare il cancro) e H360Df (Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità) con un uso pari a 250 Kg/anno. I composti che rendono la miscela pericolosa per le Frasi di rischio sopra indicate sono presenti in concentrazione estremamente basse, per cui si valuta non vi sia il superamento delle soglie di rilevanza (classe II – 0,5 g/h) nel punto di emissione E2. Fermo restando, un eventuale diverso

parere dell'Asl si propone di prescrivere all'azienda di sostituire detto prodotto almeno entro tre anni.

EMISSIONI ELIMINATE - La ditta dichiara di eliminare l'attività di fosfograssaggio, che era convogliata nell'emissione E1, nonché l'emissione E3, caldaia a metano, asservita al tunnel di fosfograssaggio.

EMISSIONE E2 – CABINA DI VERNICIATURA E PULIZIA PEZZI - Attualmente tale punto di emissione nello stabilimento esistente è sdoppiato in due punti denominati E2a ed E2b (Cabina di verniciatura di essiccamento pezzi), autorizzati con una portata di 9000 Nmc/h ciascuno e valore limite per il materiale particellare pari a 3 mg/Nmc e per i composti organici volatili (espressi come COT) pari a 50 mg/Nmc. Inoltre vi è la prescrizione di tenere un registro dove annotare i consumi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati e validati delle relative fatture di acquisto. I consumi di prodotti vernicianti non devono essere superiori a 6.000 Kg all'anno. Con la modifica richiesta tali punti di emissione E2a ed E2b vengono convogliati in una unica emissione denominata E2, con aumento della portata all'emissione a 28.000 Nmc/h. I filtri a tessuto appaiono adeguati al nuovo valore. Tale attività (con un consumo di 7908 kg/a: 240 g/anno=32.9 kg/g) è compresa al punto 4.13.46 “*Applicazione e appassimento di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero inferiore o uguale a 50 kg*” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99. Tale punto prevede i limiti, gli autocontrolli, il registro, e i prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide > 60% in massa, in alternativa all'impianto di abbattimento a carboni attivi o incenerimento. Tenuto conto che la Ditta non ha installato impianto di abbattimento si propone di mantenere i valori limite esistenti e di adeguare le prescrizioni come sotto indicato:

- effettuare la messa a regime del nuovo punto di emissione denominato E2 e gli autocontrolli annuali;
- rispettare i limiti, con obbligo di registrare i consumi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati e dalle relative fatture di acquisto dove tali consumi non devono essere superiori a 7.908 Kg di prodotti vernicianti pronti all'uso .
- I prodotti vernicianti pronti all'uso devono avere un contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

EMISSIONE E4 IMPIANTO SALDATURA SMERIGLIATURA - Attualmente tale punto di emissione denominato E4 è autorizzato con una portata di 1200 mg/Nmc, valore limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc), Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) con obbligo di autocontrolli annuale. Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di utilizzare anche filo ad acciaio inox e pertanto tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 “*Saldatura*” dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), mentre non è compresa al punto 4.29 “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*” della DGR 1769/2010 e smi. Controllando le schede di sicurezza presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i). La modifica richiesta riguarda l'aumento della portata e il convogliamento al punto di emissione di una nuova attività di smerigliatura. Tale attività è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera al punto 4.13.22 “*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*” dell'allegato 4/d, che fissa il valore limite delle sostanze emesse Materiale particellare pari a 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra all'Allegato 4.31 “*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*” della DGR 1769/2010 e smi che fissa il valore limite per le Polveri totali a 10 mg/Nmc con obbligo di effettuare autocontrollo annuale. Pertanto si propongono i limiti sopra riportati e le seguenti prescrizioni:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione modificato denominato E4.

- rispettare i limiti, con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E4.

EMISSIONE E5 IMPIANTO SALDATURA - Attualmente tale punto di emissione denominato E5 è autorizzato con una portata di 2.000 Nmc/h e valore limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) con obbligo di autocontrolli annuale. Nella documentazione inviata è indicata una portata inferiore per questo punto di emissione (1200 Nmc/h). Controllando le schede di sicurezza presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i). Per quanto detto a commento dell'inquadramento del precedente punto E4 si propone di prescrivere l'autocontrollo annuale. Pertanto si propongono i limiti sopra riportati e le prescrizioni seguenti:

- rispettare i limiti, con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E5 ed effettuare una nuova messa a regime o almeno un autocontrollo.

EMISSIONE E6 SMERIGLIATURA - Il punto di emissione E6 Smerigliatura è asservito a un nuovo impianto. Tale attività è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.22 "*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*" dell'allegato 4/d, che fissa il limite delle sostanze emesse Materiale particellare pari 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" della DGR 1769/2010 e smi che fissa il valore limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Nel merito di quanto richiesto da Arpae S.A.C. con nota del 8/9/2017, la Ditta ha inviato un depliant illustrativo del sistema di abbattimento da cui risulta un'efficienza gravimetrica superiore al 93%. La manutenzione va però effettuata mediante sostituzione del materiale filtrante, costituito da due prefiltri in maglia metallica e una batteria filtrante a tasche. Non viene indicata la frequenza di tale sostituzione. Inoltre esaminando la scheda tecnica risulta una velocità di filtrazione pari a 0,1 m/s, valore che non corrisponde al range indicato nei Criteri CRIAER per i Filtri di abbattimento a maniche o tasche. Pertanto si ritiene che al momento non vi siano le informazioni atte a esprimere parere favorevole sul sistema di abbattimento proposto. **Il parere contrario** può essere superato mediante relazione tecnica che indichi la frequenza di sostituzione dei componenti il sistema di abbattimento e che documenti in modo esaustivo le caratteristiche del filtro al fine di dimostrare che esso è idoneo al rispetto del limite per le Polveri totali previsto per tali attività di 10 mg/Nmc.

IMPIANTI TERMICI Caldaia a metano

emissione E7	35 kW
emissione E8	35 kW
emissione E9	26 kW
emissione E10	116 kW
emissione E11	440 kW

Potenza termica nominale complessiva pari a 652 kW (gas metano)

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti valutati complessivamente non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

EMISSIONE 12 RICAMBIO D'ARIA COMPRESSORE - Tale impianto è compreso all'art 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi "sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro" e pertanto a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

Il SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, con PEC del 22/11/17 acquisita al prot. PGFC/2017/17119, ha inoltrato una nota della Ditta con la quale, oltre a indicare la suddivisione per tipologia dei prodotti vernicianti, ha rinunciato alle emissioni E4, E5 ed E6 le cui attività

potrebbero essere effettuate nella sede di Rocca San Casciano.

A seguito della trasmissione della nota di rinuncia di cui sopra, risultano superati i motivi ostativi relativi alla nuova emissione E6 indicati nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena PGFC/2017/16140 del 06/11/17.

Il Comune di Portico e San Benedetto, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese in data 13/09/16 P.G.N. 20851, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E7 CALDAIA (35 kW a metano)

EMISSIONE E8 CALDAIA (35 kW a metano)

EMISSIONE E9 CALDAIA (26 kW a metano)

EMISSIONE E10 CALDAIA (116 kW a metano)

EMISSIONE E11 CALDAIA (440 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E12 - RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORE

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di carpenteria metallica leggera in serie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E2 – CABINA DI VERNICIATURA + PULIZIA PEZZI

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli + filtro a maniche

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Carbonio organico totale)	50	mg/Nmc

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

La portata di aria espulsa, stante le caratteristiche della cabina, devono essere in rapporto diretto con la seguente velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente: $0,4 \div 0,6$ m/s.

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per i "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" la metodica è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Entro 3 anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione di AUA, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del prodotto verniciante denominato "Eurolux RAL 2012 ACAMB R813", a cui sono state apposte le indicazioni di rischio H350 (*Può provocare il cancro*) e H360Df (*Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*), con sostanze o miscele meno nocive, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Portico e San Benedetto, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E2, con un anticipo di almeno 15 giorni.**
- Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'**emissione E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- La Ditta **deve impiegare solo prodotti vernicianti** con contenuto di sostanze solide, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in massa.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione E2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

10. Relativamente alla **emissione E2** la Ditta dovrà provvedere alla tenuta del **registro** di cui al successivo punto 10. sul quale annotare almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti, diluenti e solventi per la pulizia dei pezzi, validati dalle fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo degli impianti. Tali consumi non devono essere superiori a **7.908 kg/anno** di prodotti vernicianti e diluenti e a **800 l/anno** di solvente per la pulizia dei pezzi.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo degli impianti di cui alla **emissione E2**, come richiesto al precedente punto 10.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.